

Ufficio del Giudice di Pace di Matera

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

N. 270/19
N. 1251/18
N. 1683/19
N.

Il Giudice di Pace di Matera dott.ssa Alda Moramarco ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile iscritta nel registro generale affari sotto il numero d'ordine 1251 dell'anno 2018

Tra

, opponente rappresentato e difeso dall'avv.

Roberto Iacovacci;

Contro

Prefettura di Matera, in persona del Prefetto pro tempore, resistente

Fatto e Diritto

Rilevato che il sig. _____ ha proposto opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 1627/18WA/14837/18 AREA III C.d.S. emessa dal Prefetto di Matera in data 17.05.2018 con cui si ingiungeva alla ricorrente di pagare la somma di euro 693,80 a titolo di sanzioni e spese per la violazione di cui all'art. 142 comma 8 C.d.S. contestata con verbale n. 83A/2017 redatto dalla Polizia Municipale di Tursi in data 11.11.2017, assumendo l'illegittimità del predetto provvedimento per una serie di motivi esposti in ricorso.

Considerato che con decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato alle parti nei termini di cui all'art. 415 c.p.c. veniva fissata udienza di comparizione per il 6 dicembre 2018.

Rilevato che parte ricorrente ha eccepito numerosi motivi di illegittimità del provvedimento impugnato e che il ricorso è stato proposto nei termini.

Rilevato che solo in data 6 dicembre 2018 la Prefettura di Matera si costituiva in giudizio depositando il proprio fascicolo di parte con comparsa di costituzione con la quale contestava tutto quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente.

Considerato che rispetto all'art. 23 co. 2 della L. 24.11.1981 n. 689, il termine per il deposito del rapporto e degli "atti relativi all'accertamento" è altra cosa rispetto al termine per la costituzione di cui all'art. 416 c.p.c. che ha diversa valenza sul piano processuale e probatorio. Che le disposizioni introdotte dal D. L. vo. n. 150/2011 rimandano alla normativa prevista per il processo del lavoro e quindi anche all'art. 416 c.p.c. per cui le decadenze previste nel processo del lavoro causate dal mancato deposito della memoria difensiva (di costituzione) o dal deposito della stessa oltre i termini perentori stabiliti e la mancata indicazione all'interno della memoria delle eccezioni, anche di merito, non rilevabili d'ufficio, sono estese al processo di opposizione.

Rilevato che la applicazione al processo di opposizione dell'art. 416 c.p.c. implica la necessità per il convenuto di indicare specificatamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare ne deriva che sia l'opponente che l'Amministrazione opposta devono predisporre un primo atto difensivo già completo, corredato di tutta la documentazione utile per il giudizio, che prenda posizione su tutti i punti in discussione e dia modo al Giudice adito di conoscere sin dall'inizio del procedimento non solo il provvedimento impugnato ma tutta la materia del contendere, le prove documentali offerte ed i mezzi di prova la cui ammissione è richiesta da ciascuna delle parti.

Considerato che su tale punto si è ultimamente espressa la Suprema Corte che ha ribadito "*...le norme processuali contenute nell'art. 416 c.p.c. non sono state modificate da alcuna disposizione dell'art. 7 D.lgs. n. 150/2011*

e, quindi, devono ritenersi applicabili anche nei confronti dell'Amministrazione convenuta, che non si costituisce in giudizio o che si costituisce tardivamente o che costituendosi tempestivamente non indichi, nella memoria di costituzione, i mezzi di prova o non depositi contestualmente la documentazione della quale intenda avvalersi. In tali casi la sanzione a carico del convenuto è la decadenza, dovendosi al riguardo applicare le conseguenze che la giurisprudenza di legittimità ha organicamente delineato nei suoi molteplici arresti, anche quanto all'omesso deposito della documentazione di cui il convenuto intenda avvalersi in giudizio..... **La nuova normativa, da un lato indica un termine per il deposito in giudizio della documentazione strettamente inerente l'atto opposto e dall'altro, rende applicabile l'art. 416 c.p.c. con le relative preclusioni quanto alla documentazione da produrre, di cui l'amministrazione intenda avvalersi.** Si tratta quindi di diversa documentazione, ben potendo, in astratto, la documentazione prevista e richiamata dall'art. 416 c.p.c. riguardare non solo quella strettamente connessa all'atto impugnato, ma tutta la quella di cui l'amministrazione intenda avvalersi in giudizio, certamente più ampia della prima. In tale contesto, si è di fronte ad una apparente duplicazione di norme, che rende necessario un coordinamento tra le stesse, per verificare se si tratti: a) di una mera ripetizione del contenuto di una norma già richiamata, rendendola quindi del tutto superflua; b) di una specifica regolamentazione del regime del deposito dei soli atti strettamente collegati all'atto sanzionatorio. Il coordinamento si rende necessario non solo in ragione della diversa ampiezza del contenuto documentale, ma anche in ragione del limite di applicabilità del rito del lavoro espressamente contenuto nell'ultimo inciso del primo comma dell'art. 7. Alla luce dei limiti di applicabilità del rito del lavoro appena richiamati ed in relazione alla specifica conclusione che il legislatore ha voluto

specificatamente regolare la sola questione del deposito in giudizio dei documenti strettamente collegati all'atto opposto....".

Ritenuto che la domanda può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.

Ritenuto che l'art. 23 co 12 L. 689/81 stabilisce in tema di ripartizione dell'onere della prova che la stessa gravi sulla Pubblica Amministrazione che deve, pertanto, provare i suoi atti costitutivi, competendo all'opponente soltanto di dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'efficacia di quei fatti.

Considerato che parte ricorrente ha contestato la sussistenza della violazione.

Rilevato che la Suprema Corte con varie sentenze ha stabilito che *"nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso"*.

D'altra parte, nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente.

Rilevato che parte resistente non si è costituita per cui non ha provveduto a depositare la sua documentazione provante la fondatezza della violazione contestata la opposizione deve essere accolta.

Ritiene questo giudice, avendo deciso su una questione di mero diritto, sussistano evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da [redacted] ha proposto opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 1627/18WA/14837/18 AREA III C.d.S. emessa dal Prefetto di Matera in data 17.05.2018 così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e conseguenti allo stesso;
- 2) Nulla per le spese.

Matera ~~30.05~~ 2019

Il Cancelliere
Il Cancelliere
(Cristina GAUTIERO)



Il Giudice di Pace
Alda MORAMARCO
Alda Moramarco

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
12 GIU. 2019
Il Cancelliere
(Cristina GAUTIERO)